

1

N. 88/14. SENT.
N. 142/13. R.G.
N. 339/14. CRON.
N. 89/14. REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Oliviero Drigani	Presidente	
Vincenzo Colarieti	Consigliere	
Francesca Mulloni	Consigliere	

Oggetto: appo
SEZIONE ALLA
SENTENZA DI
CHIARATIVA O
FALLIMENTI
(art. 18)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. [redacted]
del ruolo [redacted] avente ad oggetto: appello avverso la
sentenza del Tribunale di Udine Sezione Fallimenti n.
[redacted] di data [redacted] depositata in data [redacted] in
punto reclamo avverso sentenza dichiarativa di
fallimento.

TRA

[redacted] in persona del suo
[redacted] già corrente in
[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
presso lo studio dell'avv. [redacted]
di [redacted], dal quale è rappresentata e difesa, in unione
con [redacted] del foro di [redacted] per procura di
data [redacted] in calce al reclamo ex art. 18 LF
depositato in data [redacted]



OMISSIS

E

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine

RECLAMATO NON COSTITUITO

E

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di [REDACTED] nella persona del Sostituto dott

[REDACTED] il quale con nota depositata in data [REDACTED]

[REDACTED] ha così concluso: <<Chiede che la Corte d'appello
voglia dichiarare l'inammissibilità del reclamo.>>

Causa decisa in seguito all'udienza camerale di data 3-2-
2014 sulle seguenti:

CONCLUSIONI:

Per la reclamante [REDACTED]

<<Chiede che previa fissazione della udienza di



discussione del reclamo e, preliminarmente, della udienza di discussione della istanze di sospensione ~~sia revocato~~ il suo fallimento e dichiarata la illegittimità, la nullità e comunque la inefficacia della sentenza emessa dal tribunale di Udine depositata in data [redacted]

[redacted] con la quale è stato dichiarato il fallimento della società [redacted] stante il difetto di legittimazione a promuovere la istanza di fallimento da parte del P.M. in assenza delle condizioni di cui all'art.7 della legge fallimentare e nonostante le prospettive di superamento della momentanea difficoltà attraversate dalla [redacted]

sussistendo in ogni caso i presupposti di cui all'art. 5 L.F.>>


Per la reclamata curatela: <<Voglia la Corte d'Appello, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della presente memoria, rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la sentenza dichiarativa di fallimento della società [redacted]

Tribunale di Udine, Con vittoria di spese di lite.>>

RAGIONI IN FATTO

Con ricorso depositato in data [redacted], il PM presso il Tribunale di Tolmezzo chiedeva la declaratoria di fallimento della [redacted]

[redacted] assumendone — mediante



gli atti d'indagine allegati all'istanza - lo stato d'insolvenza. La documentazione allegata descriveva quanto emerso nel corso di attività d'inchiesta penale a carico di [REDACTED] per concorso nei reati di omesso versamento IVA e dichiarazioni fiscali fraudolente, oltre ai risultati dell'indagine demandata alla GdF finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti (art 1 e 5 LF) per avanzare l'istanza di fallimento.

All'udienza ex art. 15 LF di data [REDACTED] comparivano il PM e il difensore della debitrice, il quale chiedeva un rinvio per poter argomentare e documentare la propria difesa tecnica.

Alla successiva udienza del [REDACTED] il difensore della debitrice si richiamava agli scritti difensivi e alla documentazione depositata in data [REDACTED] e chiedeva ulteriore rinvio, "concesso dal giudice anche al fine di consentire agli organi societari di valutare l'accesso a procedure concorsuali alternative.

All'udienza di data [REDACTED] il difensore della debitrice chiedeva ancora un rinvio per completare le iniziative finalizzate alla ristrutturazione dell'azienda e al ripianamento del debito.

Con sentenza depositata in data [REDACTED] il Tribunale di Tolmezzo dichiarava il fallimento [REDACTED]



██████████ ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art 1 L.F. quali soglie di fallibilità, nonché provato il presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza desumibile dalla situazione economica della società descritta nella documentazione allegata all'istanza del PM.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società fallita ██████████ in persona del presidente del consiglio di amministrazione ██████████

██████████ chiedendone la revoca per la quale si affidava a tre motivi di gravame.

Con il primo eccepiva il difetto di legittimazione del PM a proporre l'istanza di fallimento in assenza delle condizioni legittimanti di cui all'art 7 L.F.

Partendo dalla premessa che le ipotesi richiamate nella citata norma non consentissero deroghe o ampliamenti, osservava che la segnalazione che facoltizza il PM a promuovere l'azione per il fallimento doveva essere qualificata nel senso di provenire da un giudice civile, non da un ufficio finanziario o da un ente previdenziale.

Con il secondo motivo censurava la ritenuta sussistenza dello stato d'insolvenza motivata con riferimento a generici principi giurisprudenziali. In particolare rimproverava al Tribunale di aver enumerato «una sommatoria di debiti» ma senza armonizzarli e conciliarli



con un progetto aziendale con il risultato e prospettiva di danneggiare gli stessi creditori a partire dall'erario>> (cfr pag.5 reclamo). Deduceva quale sintomo di solvibilità l'omessa presentazione di istanze ex art 6 LF da parte di altri creditori e l'assenza di azioni esecutive sul patrimonio della società debitrice, circostanza dalla quale poteva desumersi la fiducia del ceto creditorio nel risanamento dell'impresa. Quanto al debito accumulato nei confronti del Fisco richiamava la possibilità concessa al debitore dalla Legge di Stabilità per il 2014 di accedere alla vantaggiosa parcellizzazione del debito (120 rate) prevista dal legislatore, opportunità preclusa dalla dichiarazione di fallimento. Con il terzo motivo giudicava <<non opportuno>> (pag 6 reclamo) l'invito rivolto dal Tribunale ad accedere a procedure concorsuali alternative per l'evidente rischio di aggravare la situazione di incaglio finanziario sottraendo le importanti risorse derivanti dalle commesse, destinate a venir meno per la scarsa affidabilità verso la clientela di un interlocutore commerciale non in bonis. Richiamava i contenuti delle due relazioni depositate nel corso dell'istruttoria fallimentare che dimostravano l'alta probabilità di sviluppo economico mediante la drastica riduzione dei

2



costi accompagnata dall'incremento dei proventi delle commesse.

Concludeva chiedendo la revoca del fallimento previa sospensione ex art 19 LF della liquidazione dell'attivo.

Con comparsa depositata in data [REDACTED] si costituiva la curatela del Fallimento [REDACTED]

[REDACTED] in persona della curatrice [REDACTED]

eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione, nel merito chiedeva il rigetto delle argomentazioni della reclamante che sottoponeva a critica analitica, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.

Il collegio, sentite le parti all'udienza di data [REDACTED]

[REDACTED] riservava la conseguente decisione.

RAGIONI IN DIRITTO

L'eccezione di tardività del reclamo trova insuperabile smentita nella maturazione del processo notificatorio della sentenza alla data [REDACTED] (cfr doc 1 fascicolo parte reclamante) circostanza che rende tempestiva l'impugnazione depositata in data [REDACTED]

Non è questa la sede per approfondire la tematica sull'ampiezza dei poteri del PM ex art 6 LF in relazione all'art 7 LF, questione risolta in senso sfavorevole alla tesi della reclamante dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al testo normativo in vigore prima della



3

novella del 2006 (cfr Cass Sez I n. 15407 del 5-12-2001). Infatti, nella vicenda in esame emerge inequivocabilmente la ricorrenza della prima delle ipotesi di cui all'art 7 n 1 LF. Nella comunicazione di notizia di reato di data [REDACTED] il Comandante della Compagnia [REDACTED] della Guardia di Finanza riferisce al PM i risultati di indagini svolte nei confronti del legale rappresentante della [REDACTED] per reati di natura fiscale, segnalando (cfr pag 14 documento citato) lo stato d'insolvenza della società amministrata dall'indagato. La GdF è un organo di polizia non un <<ufficio finanziario>> o un <<organo previdenziale>> (cfr pag 5 reclamo), sicché l'autore della segnalazione è particolarmente qualificato né può aderirsi alla tesi del reclamante secondo la quale solo il giudice civile può sollecitare l'iniziativa del PM a promuovere l'istanza ex art 6 LF, perché si tratta del diverso caso contemplato dal n 2) dell'art 7 LF, mentre la situazione in esame riguarda la prima delle ipotesi di cui al numero uno della norma citata. L'avvio del procedimento di natura penale è dimostrato dall'iscrizione del medesimo al Ruolo Generale Notizie di Reato nei confronti dell'indagato [REDACTED] (cfr doc 2 pag 4 fascicolo curatela). La distinzione fra fase delle indagini preliminari ed esercizio dell'azione penale non assume rilievo pratico



alla luce dell'art 7 LF che ha usato l'espressione non con riferimento alla fase del processo penale, durante la quale il PM ha raccolto la notizia decoctionis, ma all'ambito nel quale è maturata l'individuazione di uno stato d'insolvenza di un imprenditore ancora attivo sul mercato. Ricevuta la notizia, l'organo pubblico ha correttamente approfondito la situazione denunciata disponendo altre indagini (cfr provvedimento ex art 370 c.p.p. di data [redacted]) finalizzate ad acquisire altre informazioni sulle dimensioni e sullo stato d'insolvenza della società amministrata dall'indagato.

Alla luce dei risultati delle nuove indagini (cfr nota della GdF del [redacted]) il PM aveva il dovere (non la facoltà) di promuovere istanza di fallimento di una società la cui permanenza sul mercato rappresentava un pericolo per l'economia della collettività.

Con il secondo motivo la reclamante contesta la sussistenza del presupposto oggettivo del fallimento rappresentato dallo stato d'insolvenza.

I sintomi dell'impossibilità di pagare tempestivamente i propri debiti sono numerosi e correttamente elencati ed esaminati dal Tribunale nella parte di motivazione che conviene riportare testualmente: <<rilevato, sul piano oggettivo, che la società:



- ha debiti verso l'erario ed enti previdenziali per circa € [REDACTED], portati da ruoli in riscossione; per tali debiti l'agente della riscossione ha avviato azione esecutiva che ha colpito numerosi beni collocati nella sede sociale;
- ha chiesto la rateizzazione in [REDACTED] mensilità ditale debito (come astrattamente possibile in base a recenti disposizioni fiscali), ma l'istanza non è perfezionata;
- è segnalata a sofferenze nella centrale rischi da parte di tre soggetti per circa € [REDACTED];
- aveva raggiunto una transazione con la Banca [REDACTED] nel 2011 per il pagamento di € [REDACTED] in luogo di € [REDACTED], ma è stata in grado di pagare fin qui solo un acconto di € [REDACTED];
- ha debiti scaduti per circa € [REDACTED] con la Banca [REDACTED], per i quali risulta impossibile qualsiasi transazione;
- ha debiti scaduti per circa € [REDACTED] con la Banca [REDACTED];
- ha debiti scaduti [REDACTED] con numerosi fornitori anche per importi singoli non trascurabili (cfr. all. 5 alla memoria 7.10.2013), che non risultano aver agito in giudizio ma verso i quali la società non ha organizzato alcun piano organico di rientro o dilazione;

OMISSIS



OMISSIS

L'impugnata sentenza merita integrale conferma con condanna della reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela reclamata. Il compenso professionale liquidato in dispositivo tiene conto della modesta incidenza della fase decisionale nel procedimento camerale.

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo proposto dalla s.r.l. [REDACTED]
[REDACTED] in persona del suo ex legale



rappresentante [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Fallimenti n. [redacted] depositata in data [redacted]

Condanna la reclamante alla rifusione delle spese sostenute dalla curatela del Fallimento della [redacted] che liquida in complessivi € [redacted] per compenso professionale oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge.

Dichiara la sussistenza in capo alla reclamante dei presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma I quater del D.P.R. n 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data [redacted]

Il cons est.
Vincenzo Colarieti

Il Presidente
Oliviero Drigani

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 FEB. 2014
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

La presente copia è conforme
all'originale

Trieste, 25 FEB. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

